

# AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Aprile-Giugno 2013)

## AMBIENTE

<b>Parole chiave</b>	<i>Inquinamento atmosferico, BAT</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L100 del 9.4.2013
<b>Estremi</b>	Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione del 26 marzo 2013
<b>Titolo</b>	Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.
<b>Contenuti</b>	<p>In base a quanto stabilito nella direttiva 2010/75/UE, la Commissione organizza uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali, con gli Stati membri e le industrie interessate al fine di contribuire all'elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT). Questo scambio di informazioni riguarda in particolare le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni, di consumo e natura delle materie prime, l'uso dell'energia e la produzione di rifiuti.</p> <p>L'articolo 15 della direttiva 2010/75/UE stabilisce che l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili ove però i costi legati al conseguimento dei livelli di emissione associati alle BAT non comportino una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali in ragione dell'ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.</p> <p>Le conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio sono stabilite nell'allegato alla presente decisione.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">http://www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Merci pericolose, trasporto</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE 15 maggio 2013 n. L 130
<b>Estremi</b>	Decisione di esecuzione 6 maggio 2013, n. 2013/218/Ue
<b>Titolo</b>	Decisione che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
<b>Contenuti</b>	La Commissione europea vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose e considerando che

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>l'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, contengono elenchi di deroghe nazionali che tengono conto di circostanze nazionali specifiche, è stato ritenuto opportuno adattare questi elenchi per includere nuove deroghe nazionali.</p> <p>Gli Stati membri elencati in allegato alla decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/Ce.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">http://www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE), sostanze pericolose</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L135 del 22-5-2013
<b>Estremi</b>	Direttiva 17 maggio 2013, n. 2013/28/Ue
<b>Titolo</b>	Direttiva recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.
<b>Contenuto</b>	La direttiva 2013/28/Ce stabilisce una nuova deroga ai divieti di utilizzo delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche; essa proroga di tre anni (fino al 1° gennaio 2016) l'entrata in vigore del divieto di utilizzo del piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">http://www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Classificazione, etichettatura sostanze</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L149 dell'1.6.2013
<b>Estremi</b>	Regolamento (UE) n. 487/2013
<b>Titolo</b>	Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
<b>Contenuto</b>	Il regolamento 487/2013/Ue provvede ad adeguare le norme Ue su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose alla quarta edizione riveduta del sistema mondiale armonizzato Ghs. Le novità saranno applicabili dal 1° dicembre 2014 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per le miscele.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">http://www.eur-lex.europa.eu</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Parole chiave</b>	<i>Emissioni gas serra, monitoraggio</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L165 del 18-6-2013
<b>Estremi</b>	REGOLAMENTO (UE) N. 525/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013
<b>Titolo</b>	Meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n.280/2004/CE
<b>Contenuto</b>	Il regolamento istituisce un meccanismo per: a) garantire che le informazioni comunicate dall'Unione e dai suoi Stati membri al segretariato della convenzione UNFCCC siano accurate, trasparenti, precise, coerenti, comparabili e complete; b) comunicare e verificare le informazioni relative agli impegni assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri in conformità della convenzione UNFCCC, del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate in base ad essi e valutare i progressi compiuti nell'adempimento di tali impegni; c) monitorare e comunicare tutte le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell'ambito di applicazione del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono negli Stati membri.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">http://www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Emissioni gas serra, monitoraggio</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L165 del 18-6-2013
<b>Estremi</b>	DECISIONE N. 529/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013
<b>Titolo</b>	Norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività
<b>Contenuto</b>	La presente decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura («LULUCF») come primo passo verso l'inclusione di tali attività nell'impegno di riduzione delle emissioni dell'Unione, ove opportuno. Essa non stabilisce obblighi di contabilizzazione o di comunicazione per i privati ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni in merito alle azioni LULUCF da loro intraprese, volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti.

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">http://www.eur-lex.europa.eu</a>
-------------	---

<b>Parole chiave</b>	<i>Quote di emissione, gas serra</i>
<b>Riferimento</b>	G.U. del n.79 del 4-4-2013
<b>Estremi</b>	Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
<b>Titolo</b>	Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
<b>Contenuti</b>	<p>Il decreto stabilisce le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità Europea. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.</p> <p>2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50% in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:</p> <p>a) rifiuti urbani;  b) rifiuti pericolosi;  c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50%.</p> <p>In base all'art.4 si dichiara che viene istituito un Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE avente funzione di autorità nazionale competente. Il Comitato ha, tra altri, il compito di: determinare l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto, notificare alla Commissione l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito, determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti, calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare a ciascun operatore, rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra.</p> <p>Il capo III è dedicato alle disposizioni relative agli operatori aerei mentre il capo IV è dedicato a quelle degli impianti fissi.</p> <p>All'art. 33 viene stabilita la validità delle quote (8 anni a partire da gennaio 2013).</p> <p>Gli allegati riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) categorie di attività che rientrano nel campo di applicabilità del decreto</li> <li>2) elenco dei gas serra</li> <li>3) criteri applicabili alle disposizioni sulle verifiche</li> <li>4) principi per il mantenimento delle emissioni.</li> </ol>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)</i>
----------------------	--

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Riferimento</b>	GU n.124 del 29-5-2013 – Suppl.Ord. n. 42
<b>Estremi</b>	Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
<b>Titolo</b>	Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
<b>Contenuti</b>	<p>Il presente regolamento si applica alle piccole e medie imprese (di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale; non riguarda inoltre i progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).</p> <p>Il decreto individua un insieme di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.</p> <p>La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento e che sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazione agli scarichi (capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs 152/06)</li> <li>- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112 del D.lgs 152/06)</li> <li>- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs 152/06)</li> <li>- autorizzazione generale per impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (art. 272 del D.lgs 152/06)</li> <li>- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, comma 4-6 della L. 447/95)</li> <li>- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione delle acque in agricoltura (art.9 del D.lgs n.99/92)</li> <li>- comunicazioni in materia di rifiuti (autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi) (artt. 215-216 del D.lgs 152/06).</li> </ul> <p>La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.</p> <p>L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.</p> <p>Le nuove norme entrano in vigore il 13 giugno 2013.</p>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>
-------------	--

<b>Parole chiave</b>	<i>Imprese di interesse strategico, commissariamento</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.129 del 4-6-2013
<b>Estremi</b>	DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61
<b>Titolo</b>	Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
<b>Contenuti</b>	<p>Il decreto legge stabilisce che, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni che assicurino la continuità produttiva ed occupazionale nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute, il Consiglio dei Ministri può deliberarne il commissariamento straordinario. Tale commissariamento ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni previste al comma 1 del decreto. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa</p> <p>L'art. 2 del presente decreto legge è dedicato al caso di ILVA s.p.a., per la quale viene stabilita <i>ex lege</i> la sussistenza dei presupposti per il commissariamento.</p> <p>Il presente decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella GU e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Efficienza energetica, riqualificazione</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.130 del 5-6-2013
<b>Estremi</b>	DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63
<b>Titolo</b>	Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Contenuti</b>	<p>Il decreto è stato emanato in virtù della necessità ed urgenza di sancire disposizioni volte a favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell'Unione europea, ed, in particolare, finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE e ad evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva stessa.</p> <p>Scopo del nuovo decreto, che modifica il decreto legislativo 19 agosto 2005, è di definire criteri, condizioni e modalità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;</li> <li>b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;</li> <li>c) sostenere la diversificazione energetica;</li> <li>d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;</li> <li>e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;</li> <li>f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;</li> <li>g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;</li> <li>h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.</li> </ul> <p>Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE.</p> <p>Con il decreto viene confermata la Detrazione 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2013 e la proroga della Detrazione 50% per i lavori di ristrutturazione. Rispetto al passato, la Detrazione 65% non coprirà più la sostituzione di scaldabagno tradizionali con impianti a pompa di calore. Questa tipologia di intervento verrà incentivata mediante il Sistema del Conto Termico.</p> <p>I lavori eseguiti su unità immobiliari singole potranno godere della Detrazione 65% fino al 31 dicembre 2013, più tempo, invece, per gli interventi "importanti" sui condomini, per i quali il termine ultimo per usufruire dello sconto fiscale è stato fissato al 30 giugno 2014.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Efficienza energetica, impianti termici, climatizzazione</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.149 del 27-6-2013
<b>Estremi</b>	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
<b>Titolo</b>	Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
<b>Contenuti</b>	<p>Il DPR n. 74/2013 si configura come decreto attuativo del D.Lgs. 192/2005, in materia di impianti termici.</p> <p>Riassumiamo i punti principali del decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 3: viene specificato il limite massimo della temperatura ambiente, che deve essere rispettato nell'esercizio degli impianti;</li> <li>- Art. 6: modifica alcuni aspetti del DPR 412 relativamente alla gestione degli impianti affidata al responsabile dell'impianto (proprietario o terzo responsabile). Vengono modificati i termini temporali con cui il terzo responsabile deve dare comunicazione dell'incarico all'ente competente (entro 10gg contro i 60gg di prima); con l'impianto non a norma decade o non può essere accettato l'incarico di terzo responsabile. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 del DPR 412/1993 lascia la responsabilità della conduzione al proprietario e non all'occupante dell'immobile con impianto termico individuale.</li> <li>- Art. 7: indica che gli installatori e i manutentori devono definire per iscritto le operazioni di manutenzione. Inoltre viene introdotto il "Libretto di impianto di climatizzazione"; il nuovo modello di libretto e il nuovo modello di rapporto di efficienza energetica dell'impianto dovrebbe essere pubblicato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro il 01 luglio 2013.</li> <li>- Art. 8: prevede che nell'attività di manutenzione per gli impianti termici (&gt;10 kW per la climatizzazione invernale e &gt; 12kW per la climatizzazione estiva) venga effettuato un controllo dell'efficienza energetica dell'impianto.</li> <li>- Art.9: viene prevista una pianificazione delle attività di ispezione degli enti competenti, soprattutto per gli impianti che presentano particolari problematiche, per gli impianti alimentati da combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kW, per macchine frigorifere con potenza termica nominale superiore a 100kW ed alcuni altri casi indicati.</li> <li>- Art. 11: indica le sanzioni per inadempimenti al presente decreto.</li> </ul> <p>Il provvedimento entra in vigore il 12 luglio 2013.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Efficienza energetica, impianti termici, climatizzazione</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.149 del 27-6-2013
<b>Estremi</b>	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
<b>Titolo</b>	Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<p><b>Contenuti</b></p>	<p>Il Dpr attua una norma del decreto legislativo n. 192/2005 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE; questo decreto prevedeva infatti l'emanazione di un decreto attuativo che stabilisse "i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione" (articolo 4, comma 1 c).</p> <p>Il Dpr 75/2013 fissa dunque i requisiti dei certificatori energetici degli edifici. Potranno fare i certificatori:</p> <p>a) i tecnici abilitati; i requisiti formativi che il tecnico abilitato deve possedere sono diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico o la laurea. Inoltre è richiesta l'iscrizione all'Ordine professionale di riferimento e la frequenza di corsi di formazione (autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico con i Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente )</p> <p>b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;</p> <p>c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento;</p> <p>d) le società di servizi energetici (ESCO).</p> <p>Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione viene stabilito l'obbligo per i tecnici di dichiarare, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, l'assenza di conflitto di interessi: il tecnico non deve avere alcun coinvolgimento nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o alcun legame con i produttori dei materiali e dei componenti.</p> <p>Anche nel caso di certificazione di edifici esistenti, non deve essere coinvolto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati né rispetto ai vantaggi che possano derivare al richiedente</p> <p>Le disposizioni del regolamento si applicano alle regioni e alle province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE.</p> <p>Le Regioni e le province autonome devono controllare la qualità del servizio di certificazione energetica reso dai certificatori tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accertamento documentale degli attestati di certificazione e verifica del rispetto delle procedure;</li> <li>- valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;</li> <li>- ispezioni delle opere o dell'edificio.</li> </ul> <p>Il provvedimento entra in vigore il 12 luglio 2013.</p>
<p><b>Link</b></p>	<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a></p>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

# ENERGIA

<b>Parole chiave</b>	<i>Imprese energivore, oneri di sistema elettrico</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.91 del 18-4-2013
<b>Estremi</b>	DECRETO 5 aprile 2013 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
<b>Titolo</b>	Definizione delle imprese a forte consumo di energia
<b>Contenuti</b>	<p>Il presente decreto definisce, in applicazione dell'art.17 della direttiva 2003/96/CE, le imprese a forte consumo di energia attuando l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico.</p> <p>In base al suddetto decreto, sono considerate imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica;</li><li>b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.</li></ul> <p>La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico (art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012) si applica esclusivamente alle imprese per le quali la condizione di cui alla lettera a) si sia verificata con riferimento alla sola energia elettrica ed il rapporto tra il costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2%.</p> <p>Viene inoltre istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico l'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'art. 2.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>CIP6, incentivazioni</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.115 del 18-5-2013
<b>Estremi</b>	Decreto 29 marzo 2013 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Titolo</b>	Proroga dei termini, di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia
<b>Contenuti</b>	Considerata la complessità delle condizioni da verificare per alcuni impianti potenzialmente interessati dalla risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale, tenuto conto che gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia sono inseriti

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	in realtà industriali integrate e complesse e tenendo conto della particolare situazione congiunturale in cui debbono attuarsi le scelte dei soggetti imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali relative a rilevanti modifiche degli assetti societari e aziendali nonché del contesto industriale in cui operano, il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 è fissato al 30 settembre 2013. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico viene modificato l'allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas in relazione all'aggiornamento dei parametri per la verifica della convenienza economica per il sistema.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

## COMBUSTIBILI

<b>Parole chiave</b>	<i>Rifiuti, CSS</i>
<b>Riferimento</b>	G.U. del n.77 del 2-4-2013
<b>Estremi</b>	Decreto 20 marzo 2013: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
<b>Titolo</b>	Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS).
<b>Contenuti</b>	<p>Con il decreto del Ministero dell'Ambiente 20 marzo 2013 prosegue l'iter legislativo per definire le condizioni per la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) negli impianti indicati dal D.M. 14 febbraio 2013, n. 22, ossia in centrali termoelettriche con potenza termica di combustione di oltre 50 MW<sub>e</sub> in impianti di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 t/d.</p> <p>Il combustibile solido secondario (CSS), non più classificato come rifiuto in seguito all'emanazione del decreto 14 febbraio 2013, il quale aveva stabilito anche le modalità di produzione del CSS e le condizioni per l'utilizzo, entra con questo decreto di modifica dell'allegato X, Parte V del 152/06 tra i combustibili negli impianti che producono emissioni in atmosfera soggetti al Titolo I, Parte V, dello stesso Codice Ambientale.</p> <p>Ricordiamo infatti che l'articolo 293, comma 1, del D.lgs 152/2006 stabilisce che negli impianti disciplinati dal Titolo I della Parte quinta (tutela dell'aria dalle emissioni) possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X alla Parte quinta del citato decreto.</p> <p>Il CSS prodotto secondo i criteri del DM 22/2013 potrà così essere utilizzato ai sensi del Codice ambientale come combustibile alternativo ai combustibili fossili, in modo particolare negli impianti termoelettrici e nei cementifici idonei allo scopo.</p>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>
-------------	--

<b>Parole chiave</b>	<i>Carburanti, rete, costi ambientali</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.136 del 12-6-2013
<b>Estremi</b>	Decreto 19 aprile 2013 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Titolo</b>	Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento.
<b>Contenuti</b>	<p>Il presente decreto integra le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2003 di "Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" e disciplina i contributi statali per i costi di ripristino ambientale sostenuti dai titolari di distributori di carburanti a seguito della chiusura degli impianti e gli indennizzi (previsti dall'art.2 del DM 7 agosto 2003) per la chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della rete per i soggetti titolari di impianti, non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, con non più di dieci impianti alla data di entrata in vigore del DL 6 luglio 2011, n. 98.</p> <p>I titolari di impianti possono presentare domanda di contributo entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'impianto, definita come la data di ultima rogazione, quale risultante dal prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico relativo all'impianto medesimo.</p> <p>La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'Allegato I del presente decreto, deve essere presentata in bollo al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, unitamente alla documentazione indicata all'art. 2 comma 2 del decreto. Successivamente alla domanda di contributo dovrà essere presentata secondo il modello di cui all'Allegato III entro e non oltre il 31 dicembre 2016, la documentazione indicata all'art. 2, comma 3.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

## BANDI

<b>Parole chiave</b>	<i>Kyoto, progetti finanziabili</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.132 del 7-6-2013
<b>Estremi</b>	Comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
<b>Titolo</b>	Bando per progetti sul territorio nazionale, potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300: riapertura termini per la presentazione di progetti potenzialmente finanziabili.
<b>Contenuti</b>	<p>Con questo comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata resa nota la pubblicazione sui siti web del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente l'approvazione della deliberazione del 23 maggio 2013, n. 10, recante «<i>Bando per progetti sul territorio nazionale, potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300: riapertura termini per la presentazione di progetti potenzialmente finanziabili</i>»</p> <p>La deliberazione è relativa al finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico della CO<sub>2</sub> in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE, con il termine di presentazione delle domande per il 12 giugno 2013.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC